

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

18380-2017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -
- Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA - Consigliere -

RESPONSABILITA'
CIVILE

R.G.N. 10813/2015

Cron. 18380

Rep. Q.L.

Ud. 26/04/2017

ha pronunciato la seguente

CC

ORDINANZA

sul ricorso 10813-2015 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato
 (omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato
 (omissis) giusta procura speciale in calce al
 ricorso;

- **ricorrente** -

contro

2017 (omissis) , (omissis) , (omissis) ,
 1003 (omissis) , (omissis) , (omissis) ,
 (omissis) , MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (omissis) ,
 SOCIETA' (omissis) ;

- **intimati** -

Nonché da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (omissis), in persona del
Ministro p.t., domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, da cui è rappresentato e difeso per legge;

- *ricorrente incidentale* -

contro

SOCIETA' (omissis) , (omissis) ,
(omissis) , (omissis) , (omissis) ,
(omissis) , (omissis) , (omissis) ;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 1359/2014 della CORTE
D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
DELL'UTRI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI
che ha chiesto il rigetto del ricorso principale
proposto da (omissis) e per l'accoglimento
del ricorso incidentale proposto dal Ministero della
Giustizia;

Rilevato che, con sentenza resa in data 6/10/2010, la Corte di cassazione, in sede penale, dopo aver dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ha annullato, agli effetti civili, la decisione con la quale la Corte d'appello di Catania ha assolto (omissis) (omissis) , (omissis) e (omissis) dall'imputazione relativa al reato di omicidio colposo contestato come commesso ai danni di (omissis) , con il conseguente rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello sulla domanda di risarcimento dei danni proposta dalle parti civili;

che, con sentenza resa in data 20/10/2014, la Corte d'appello di Catania, pronunciando quale giudice del rinvio, per quanto ancora rilevante in questa sede, ha disatteso l'istanza di estromissione avanzata dal Ministero della Giustizia ex art. 86 c.p.p., e condannato (omissis) , in solido con gli altri coobbligati (ivi compreso il Ministero della Giustizia), al risarcimento dei danni subiti da (omissis) (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) (omissis) , in conseguenza del decesso della congiunta (omissis) verificatosi nel periodo della relativa detenzione presso la casa circondariale di (omissis): decesso ascritto, insieme agli altri, alla responsabilità medica del (omissis);

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l'avvenuta acquisizione di prove sufficienti ad attestare la sussistenza di un nesso di causalità diretta tra il comportamento omissivo del (omissis) e il decesso della (omissis), da tanto derivando la conseguente condanna del primo (e dei relativi coobbligati) al risarcimento dei danni subiti, per effetto del decesso, dai relativi congiunti;

che, avverso la sentenza d'appello, (omissis) propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi d'impugnazione;

che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d'impugnazione;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;

considerato che, con il primo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 622, 627, 392 e 183 c.p.c., per avere la corte territoriale ricostruito il nesso di causalità tra la condotta ascritta al (omissis) e il decesso della (omissis) sulla base dei criteri propri dell'illecito civile, laddove, nel caso di specie, provenendo il giudizio dall'originaria costituzione dei danneggiati quali parti civili nel processo penale, detto nesso di causalità andava ricostruito sulla base dei più rigorosi criteri stabiliti per l'accertamento del reato;

che, sotto altro profilo, la corte territoriale avrebbe erroneamente ascritto al (omissis) una posizione di garanzia nei confronti della (omissis), a dispetto delle responsabilità del presidio sanitario organizzato specificamente per i detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV;

che il motivo è infondato;

che, infatti, il vincolo, in relazione alla domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile nel processo penale, al ricorso dei più rigorosi criteri di attestazione del nesso di causalità previsti per l'accertamento del reato, deve ritenersi giustificato unicamente nel caso in cui il giudice penale pervenga all'effettivo accertamento (positivo o negativo) della sussistenza del reato e delle relative conseguenze sul piano degli effetti penali e civili (questi ultimi ove debitamente invocati dalla parte civile costituita);

che, viceversa, una volta venuta meno la sussistenza dell'interesse all'accertamento del reato (come nel caso della dichiarata estinzione dello stesso per intervenuta prescrizione), ove il giudice penale richiesto di provvedere ai fini degli interessi civili non sia chiamato a decidere sull'impugnazione proposta avverso la decisione pronunciata nel merito dal giudice penale (come imposto dall'art. 578 c.p.p. per

evidenti esigenze di coordinamento logico dei meccanismi interni al processo penale), la fase di rinvio da celebrarsi dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d'appello (cfr. art. 622 c.p.p.) deve ritenersi non vincolata al rispetto dei criteri d'indole logica o probatoria che presiedono all'accertamento del reato, dovendo unicamente procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento per i danni derivanti dall'illecito civile, essendo unicamente gli effetti civili quelli residuati, sul piano della rilevanza giuridica, dalla condotta del danneggiante;

che, sotto il profilo della contestata sussistenza di una posizione di garanzia del (omissis) in relazione alle condizioni della (omissis), osserva il collegio come l'odierna censura del ricorrente non risulta essersi confrontata con l'incontestata attribuzione, al (omissis), delle funzioni di responsabile dell'assistenza dei detenuti della sezione femminile dell'Istituto di detenzione della donna, come peraltro attestato dalla circostanza concreta dell'avvenuto personale interessamento del (omissis) alle condizioni della (omissis) in occasione del diretto intervento sulla stessa richiamato dal medesimo corrente (cfr. fl. 8 e 9 del ricorso), si da confermare la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso che il (omissis) potesse dirsi estraneo agli obblighi di personale coinvolgimento, di controllo e di vigilanza dell'altrui operato in relazione alle sorti della salute della (omissis),

che, con il secondo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale trascurato la circostanza costituita dalla continuità dell'assistenza e del controllo sanitario esercitato sulla (omissis) nel periodo oggetto di contestazione, nonché la circostanza dell'immediata attivazione del (omissis) a beneficio della paziente non appena raggiunto dalla notizia delle relative condizioni;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il collegio come al caso di specie (relativo all'impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione "per omesso esame circa un fatto *decisivo* per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti";

che, secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice *a quo*, di un *fatto storico*, principale o secondario, la cui esistenza *risulti dal testo della sentenza* (rilevanza del dato testuale) o *dagli atti processuali* (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito *oggetto di discussione* e abbia carattere *decisivo* (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che, ciò posto, occorre rilevare l'inammissibilità della censura in esame, avendo il ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente



dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una *sicura* diversa risoluzione dell'odierna controversia;

che, pertanto, dev'essere rilevato come, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità;

che, con il terzo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la corte territoriale determinato i danni in favore delle controparti sul presupposto dell'avvenuta dimostrazione della circostanza della convivenza della madre e della sorella ^(omissis) con la defunta ^(omissis) , considerandola alla stregua di una circostanza non contestata a dispetto della relativa mancata previa allegazione nel dibattito processuale;

che la censura è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il collegio come, sulla base del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quello previsto dal n. 3 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denuncia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);

che siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi sottratta o meno al *thema decidendum*, perché non contestata (ovvero non allegata dalla controparte ai fini dell'eventuale sua contestazione) (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 17253 del 23/07/2009, Rv. 609289), con la conseguenza

che, in tali ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto a indicare nel ricorso elementi idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la completezza dell'atto introduttivo della controversia e la mancata contestazione del contenuto di tale atto (ovvero l'impossibilità di contestarlo per difetto di completezza), non potendo limitarsi al generico richiamo della mancata contestazione (ovvero alla mancata allegazione ad opera di controparte) o alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali della controparte;

che sul punto, è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l'espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del *thema decidendum*, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010,



Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);

che, nel caso di specie, il ricorrente deve ritenersi essere incorso nella violazione dei principi richiamati, atteso che lo stesso, nel dolersi del mancato rilievo, da parte della corte territoriale, del cennato difetto di allegazione, ad opera di controparte, della circostanza della mancata convivenza della vittima con la madre e la sorella ^(omissis) ha tuttavia trascurato di allegare i documenti e gli atti processuali (indicando il relativo contenuto e la relativa collocazione negli atti del processo) costituenti la fonte del preteso errore del giudice del rinvio, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d'impugnazione proposto;

che, con l'unico motivo del ricorso incidentale, il Ministero della Giustizia censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 622 c.p.p. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice del rinvio erroneamente trascurato l'efficacia del provvedimento di esclusione del Ministero della Giustizia dal processo penale pronunciato dalla Corte d'appello di Catania (e non più contestato), erroneamente affermando l'impossibilità di riversare, sulla prosecuzione in sede civile, le nullità della fase processuale penale, in tal modo ponendosi in contrasto con il giudicato interno caduto sul punto relativo alla ridetta esclusione dal processo del Ministero della Giustizia;

che la censura è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il collegio come, anche con riferimento alla doglianza avanzata dall'amministrazione ricorrente incidentale, debba trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte secondo cui il ricorrente che agendo in sede di legittimità denunci una violazione di legge (anche processuale), ha l'onere di indicare specificamente le circostanze di fatto e i relativi

elementi di riscontro probatorio acquisiti nel corso del giudizio, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo dell'effettivo carattere incontrovertito dei fatti su cui incide l'errata interpretazione della norma denunciata; un controllo che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c.), la Suprema Corte dev'essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto d'impugnazione, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive conformi);

che al ridetto onere di completezza deve ritenersi essersi sottratto il ricorrente incidentale con il motivo d'impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi che la corte d'appello abbia erroneamente trascurato l'efficacia del provvedimento di esclusione del Ministero della Giustizia dal processo penale pronunciato dalla Corte d'appello di Catania (e della relativa mancata ulteriore contestazione in sede d'impugnazione), ha tuttavia ommesso di fornire alcuna indicazione circa i documenti (il relativo contenuto e la relativa collocazione tra gli atti processuali) idonei ad attestare quanto dedotto, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concluzione delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d'impugnazione proposto;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, accertata la complessiva infondatezza delle censure articolate dal (omissis) e l'inammissibilità di quella proposta dal Ministero della Giustizia, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso principale e dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale;

che la reciprocità della soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra il (omissis) e il Ministero della Giustizia delle spese del presente giudizio di legittimità;



P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di (omissis), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 26/4/2017.

Il Presidente

Giacomo Travaglini

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 26 LUG. 2017
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 26 luglio 2017

La presente copia si compone di 11 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 3.84